

UNIONE MONTANA DEL PINEROLESE
Sede Legale C.so Lombardini, 2 – 10066 Torre Pellice (TO)

DETERMINAZIONE DELL'SEGRETARIO

DETERMINAZIONE N. 36

N. 2

Data di registrazione 09/02/2024

OGGETTO: PROCEDURE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA. FASE DI VERIFICA INERENTE LA VARIANTE PARZIALE N. 1 AL P.R.G.C. DEL COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI.

IL SEGRETARIO GENERALE DELL'UNIONE MONTANA DEL PINEROLESE

in qualità di Segretario Generale dell'Unione Montana del Pinerolese facente le veci del Dirigente dell'Area Territorio, Cultura e Turismo, incompatibile per l'adozione del presente atto in quanto Responsabile del Procedimento in oggetto presso il Comune di Luserna San Giovanni;

PREMESSO che:

- l'Unione Montana del Pinerolese ha approvato con deliberazione di Consiglio n. 8 in data 14/04/2016 la convenzione per la gestione associata delle procedure inerenti la valutazione ambientale;
- in data 26/04/2016 è stata stipulata la convenzione fra l'Unione Montana del Pinerolese ed il Comune di Luserna San Giovanni per la gestione in forma associata delle procedure inerenti la valutazione ambientale, tra cui l'Organo Tecnico di cui all'art. 7 della L.R. n. 40/1998;
- la Giunta dell'Unione Montana ha approvato con deliberazione n. 26 in data 09/06/2016 la "Costituzione dell'Organo Tecnico di Unione Montana ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 7 della L.R. 14/12/1998 n. 40 e del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.";
- la Giunta dell'Unione Montana ha approvato con deliberazione n. 7 del 27/02/2020 la variazione dei componenti dell'Organo Tecnico;

ATTESO che il Comune di Luserna San Giovanni, con deliberazione di Consiglio n. 34 del 29/11/2023 ha proceduto all'adozione del Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 1 al P.R.G.C. vigente, redatta ai sensi dell'articolo 17 comma 5 della L.R. 56/77 e s.m.i.;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs n. 152/2006, come modificato dal D.Lgs n. 4 del 16/01/2008, con il quale è stata introdotta la procedura di Valutazione Ambientale Strategica per i piani e programmi di intervento sul territorio, ivi compresi gli strumenti di pianificazione urbanistica;
- la D.G.R. n. 25-2977 in data 29/02/2016, con cui la Regione Piemonte ha approvato le "Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)";
- la L.R. 56/77 e s.m.i., art. 17bis comma 8, che sottopone a verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS le varianti semplificate di cui al comma 1 dell'articolo medesimo;

DATO ATTO che il professionista incaricato dal Comune, Arch. Marco PAIRONE di Pinerolo, ha predisposto tutta la relativa documentazione progettuale, tra cui anche il "Documento di assoggettabilità a VAS", che ha lo scopo di verificare se e in che modo la variante possa avere impatti significativi sull'ambiente, secondo i criteri descritti all'allegato I del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ed individuare motivi e ragioni per cui sia o meno necessario sottoporre la variante stessa alla procedura di V.A.S.;

VISTI i pareri pervenuti dai soggetti con competenza ambientale, in particolare:

- A.R.P.A. Piemonte - Dipartimento Territoriale di Torino;
- Città Metropolitana di Torino - Dipartimento Territorio, Edilizia e Viabilità;

VISTE altresì le osservazioni pervenute a seguito della pubblicazione degli atti dal Circolo Legambiente Val Pellice;

CONSIDERATO che i documenti di cui sopra, in relazione della scarsa significatività degli effetti ambientali connessi con la Variante, contengono pareri favorevoli all'esclusione dalla procedura di assoggettamento a V.A.S., pur esprimendo una serie di osservazioni e suggerimenti in merito ad alcuni aspetti specifici;

ESAMINATE le caratteristiche qualitative delle modificazioni previste dalla Variante, analizzate in rapporto alle peculiarità ambientali e paesaggistiche del territorio interessato, così come illustrato dalla documentazione pervenuta, ed alla luce dei contributi dei soggetti con competenza in materia ambientale consultati, che hanno espresso motivato parere in merito;

VISTA la "Relazione istruttoria dell'Organo Tecnico di Unione Montana" in data 09/02/2024, in cui si evidenzia che l'attuazione della Variante non comporta criticità ambientali tali da rendere necessaria l'attivazione della fase di valutazione della procedura di V.A.S.;

DETERMINA

- di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante del presente atto;
- di escludere la Variante Parziale n. 1 al P.R.G. del Comune di Luserna San Giovanni dalla fase di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), per le ragioni descritte nella "Relazione Istruttoria dell'Organo Tecnico di Unione Montana", allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- di trasmettere al Comune di Luserna San Giovanni copia del presente provvedimento per quanto di competenza;
- di demandare al Comune l'espletamento delle pubblicazioni previste dalla normativa vigente, utilizzando, ove possibile, gli strumenti ICT ai fini della trasparenza e della messa a disposizione della documentazione al pubblico;
- di demandare al Comune il compito di trasmettere il presente provvedimento ai soggetti con competenza in materia ambientale consultati nel procedimento svolto;
- di stabilire che, degli esiti del presente provvedimento, sia data menzione nei successivi atti di adozione ed approvazione della Variante;
- di stabilire che copia del presente provvedimento sia pubblicato sul sito web dell'Unione Montana del Pinerolese.

Li, 09/02/2024

IL SEGRETARIO
Firmato digitalmente
Dott. Emanuele MATINA